



Ordinanza contingibile e urgente n. 25 /PC
il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione,

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

Rilevato che il decreto legge 33/2020, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74, autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all'interno del territorio regionale e consente, al comma 14 dell'art. 1, lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali "nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali" ed infine permette, al comma 16, alla Regione, "In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i

criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, (...), informando contestualmente il Ministro della salute" di "introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

Considerato, altresì, che il citato decreto legge 33/2020, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74, ha espressamente previsto che a decorrere dal 18 maggio 2020 hanno cessato di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale;

Riscontrato che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 11 giugno 2020 come modificato ed integrato dal DPCM 14 luglio 2020, che regola l'ingresso di persone nel territorio nazionale, gli spostamenti da e per l'estero, nonché dispone l'applicazione della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;

Visto il DPCM 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 ed in particolare l'art. 1 comma 6, lett. e) che stabilisce che a decorrere dal 1 settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute adottate in materia e in particolare le Ordinanze del Ministero della Salute del 24 luglio 2020 e del 12 agosto 2020;

Viste le linee guida approvate il 9 luglio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le quali le linee guida del 16 maggio 2020, aggiornate ed integrate il 25 maggio ed il 11 giugno 2020, sono state razionalizzate, aggiornate ed integrate anche tenendo conto delle variazioni intervenute relativamente al rischio del contagio;

Preso atto che le precitate Linee guida sono state recepite e fanno parte integrante del DPCM del 14 luglio 2020;

Viste le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che già a far data dal 25 giugno 2020 hanno consentito la ripresa, anche, degli sport di contatto e squadra;

Considerato che le indicazioni del mondo scientifico stabiliscono che attualmente gli unici strumenti di prevenzione del contagio del virus rimangono il distanziamento sociale e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;

Visto che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi tempo per tempo adottati, hanno contribuito a determinare l'inversione della dinamica dei contagi sull'intero territorio regionale;

Visto il decreto n. 52/2020 del 26 giugno 2020, con il quale il Presidente del TAR per il FVG ha espressamente sottolineato che gli organi sanitari e tecnici competenti provvedono al costante e continuo monitoraggio dell'andamento dell'epidemia e che "(...) i continui adattamenti a tali dati delle linee guida recepite dalla Regione garantiscono il mantenimento di un equo contenimento tra i possibili rischi di danni che potrebbero in ipotesi derivare alla salute di

singoli individui dal mantenimento in uso di un certo tipo di precauzioni, i possibili rischi all'economia (e in ultima analisi alla salute di tutte le categorie di cittadini che potrebbero risentire gli effetti di un radicale impoverimento dell'economia del Paese) derivanti da una ripresa in forza dell'epidemia con conseguente nuovo esaurimento dei posti disponibili nelle rianimazioni e ritorno di una chiusura di tutte le attività e anche il rischio sanitario derivante ad altri individui da possibili contatti con soggetti che possano venire in contatto con il virus anche senza risentirne direttamente (...).”;

Considerato che con ordinanza n. 22/2020 si è previsto che il numero massimo di spettatori, per cinema, altri luoghi di spettacolo e per le manifestazioni sportive di carattere non professionistico all'aperto e al chiuso, ove non diversamente vietato, è determinato in relazione alla capienza della struttura, assicurando uno spazio libero tra sedute fisse e identificate e, in caso di sedute fisse e non identificate (quali spalti e gradinate), con distanziamento interpersonale di almeno un metro, salvo i gruppi conviventi;

Vista l'istanza presentata dalla società Pallacanestro Trieste 2004 srl, riguardante lo svolgimento del torneo denominato “Supercoppa LBA” 2020, con la quale si chiede di consentire l'anticipazione al 30 agosto 2020, l'applicazione dell'art. 1 comma 6 lett. e) del DPCM 7 agosto 2020 e di poter derogare al numero degli spettatori presenti nella struttura al chiuso denominata PalaRubini – Allianz Dome di Trieste fino ad un massimo del 30% della capienza dell'impianto;

Considerato che, ai fini dello svolgimento della suddetta manifestazione sportiva la società Pallacanestro Trieste 2004 srl ha predisposto un protocollo finalizzato alla totale gestione dell'evento in sicurezza;

Visto che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con parere dd 24 agosto 2020 prot. 0018884/P ha precisato che il protocollo di sicurezza predisposto dalla Pallacanestro Trieste 2004 srl rispetta sia le prescrizioni del DPCM del 7 agosto 2020, nonché le linee guida della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 6 agosto 2020;

Visto che la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con parere dd 28 agosto 2020 prot. 0019367/P ha precisato che il numero delle persone presenti all'evento sportivo da svolgersi presso l'impianto sportivo denominato PalaRubini – Allianz Dome di Trieste non può superare il numero complessivo di 1000;

Visto che sulla base dei dati forniti in data 28 agosto 2020 dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 13 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 0 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 175 posti base, con conseguente evidente, ampia adeguatezza dell'offerta di strutture sanitarie per far fronte ad ogni esigenza anche di fronte ad una - non auspicabile - ripresa del contagio;

Rilevato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 27/08/2020, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente moderato livello di rischio a seguito di recenti focolai legati quasi esclusivamente a casi importati per esposizioni avvenute in aree balcaniche attualmente ad alto rischio;

ORDINA

1. che sia consentita la presenza del pubblico a partire dal 30 agosto 2020 della manifestazione sportiva “Supercoppa LBA” 2020 che si svolgerà presso la struttura sportiva PalaRubini-Allianz Dome di Trieste;

2. che sia consentito, in deroga a quanto previsto dall'art. 1 comma 6 lett. e) del DPCM 7 agosto 2020, l'accesso all'impianto sportivo PalaRubini – Allianz Dome di Trieste complessivamente a massimo 1000 persone, purché nel rispetto del protocollo di sicurezza adottato dalla Pallacanestro Trieste 2004 srl.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione FVG.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Trieste ed al Sindaco di Trieste.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 28 agosto al 20 settembre 2020.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 28 agosto 2020

IL PRESIDENTE

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

f.to dott. Massimiliano FEDRIGA